

I destinatari dell'attività formativa finanziata dai Fondi Interprofessionali. Focus sui lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e gli apprendisti

di Daniele Alborghetti

E' interessante notare come negli ultimi anni sia emersa chiara la tendenza a livello normativo ed istituzionale volta a orientare l'attività dei Fondi Interprofessionali nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente bisognosi di attività formativa.

In primo luogo i Fondi sono stati chiamati a prendere parte alla gestione della crisi economica ed occupazionale in atto, intervenendo a sostegno dei lavoratori a rischio di esclusione dal mercato, sia attraverso il finanziamento dell'attività formativa che con interventi a sostegno del reddito.

In secondo luogo, in ottica di rilancio del contratto di apprendistato - secondo quanto già disposto dalle Linee Guida per la formazione nel 2010 - e il Decreto Legislativo n. 167 del 2011 prevede l'utilizzo delle risorse dei Fondi per finanziare l'attività formativa aziendale degli apprendisti.

Quanto alla prima categoria di soggetti già il d.l. 118 del 2008, convertito in legge dalla Legge n. 2 del 2009, ha esteso ai lavoratori in CIG in deroga alla normativa vigente o in mobilità la possibilità di intervento dei Fondi Interprofessionali, anche con misure temporanee ed eccezionali di sostegno al reddito. Tale misura è stata poi prorogata dalle leggi finanziarie per il 2010 e per il 2011.

Successivamente, con le Linee Guida per la Formazione 2010, Governo, Regioni, Province Autonome e Parti sociali hanno convenuto in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie per la formazione, concentrandole sui i soggetti più a rischio di esclusione sociale. Nello specifico, con riferimento ai Fondi Interprofessionali, è stata ribadita l'utilizzabilità delle risorse dei Fondi per i lavoratori soggetti a procedure di mobilità.

I Fondi Interprofessionali hanno mostrato di recepire le direttive del legislatore e degli attori istituzionali e sociali, prevedendo con sempre maggiore frequenza tra i destinatari dell'attività formativa, lavoratori collocati in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga), ivi inclusi apprendisti e collaboratori a progetto.

Poco praticato invece il ricorso dei Fondi a misure di sostegno del reddito, così come la previsione dei lavoratori in mobilità tra destinatari dei piani formativi. Altro canale di potenziale coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali nella gestione della crisi occupazionale in atto è costituito dal finanziamento di interventi integrati con altri soggetti istituzionali deputati al finanziamento di attività formative, attraverso la predisposizione di progetti co-finanziati.

Si tratta di una possibilità prevista dall'Accordo Tripartito tra Ministero del Lavoro, Regioni e Parti Sociali dell'aprile 2007, volto appunto alla promozione di un "sistema di Formazione Continua progressivamente ordinato, non concorrenziale ma integrato" attraverso l'utilizzo mirato, ed ove possibile integrato, delle diverse fonti di finanziamento disponibili (FSE, legge 236/1993 e 53/2000, Fondi Interprofessionali).

In questo modo l'attività dei Fondi viene potenzialmente ad assumere, tra i destinatari, e sia pure in maniera indiretta ed integrata con altri attori, soggetti tradizionalmente esclusi dal proprio raggio d'azione, quali disoccupati e ed inoccupati.

Quanto invece ai lavoratori apprendisti, va premesso che allo stato attuale nessuno vieta, in base alla normativa vigente, che l'attività formativa aziendale, almeno in parte, possa essere oggetto di finanziamento da parte dei Fondi Interprofessionali.

Tuttavia si assiste, in molti avvisi pubblicati dai Fondi, ad una tendenziale non previsione di tale categoria di lavoratori tra i possibili destinatari dell'attività formativa finanziata, se non per quelli beneficiari di trattamenti di Cassa Integrazione in deroga a cui si è fatto accenno.

Tale esclusione deriva dalla circostanza che gli apprendisti sono esentati dal versamento del contributo dello 0,30%. Allo stesso tempo tale esclusione trova fondamento con tutta probabilità nella convinzione che la formazione aziendale dell'apprendista sia parte integrante del sinallagma contrattuale, costituendo obbligazione contrattuale da parte del datore di lavoro al pari della retribuzione. Di qui la (opinabile) valutazione che l'attività formativa aziendale dell'apprendista non possa essere oggetto di finanziamento da parte dei Fondi, anche in considerazione anche del fatto che il datore di lavoro che assume un apprendista già fruisce di considerevoli vantaggi economici e normativi.

Tale assunto tradisce invero una concezione riduttiva del contratto di apprendistato come contratto atipico a basso costo per il datore di lavoro, ove i vantaggi vanno in qualche modo compensati da obblighi formativi.

Allo stesso tempo, non va trascurato come per la piccola impresa italiana l'assolvimento -reale e non virtuale come avviene nell'80% dei contratti in essere - dell'attività formativa aziendale per l'apprendista costituisca un impegno gravoso ed a volte scoraggiante, tanto più in epoca di crisi. Nonostante quanto convenuto dalle Linee Guida per la formazione per il 2010 in tema di rilancio di apprendistato, tuttavia, non pare essere mutato significativamente l'orientamento dei Fondi volto alla tendenziale esclusione del finanziamento dell'attività formativa dell'apprendista.

Così si spiega quanto contenuto nel T.U. per l'apprendistato presentato lo scorso 5 maggio al Consiglio dei Ministri. In tale testo, composto da solo 7 articoli, il governo ha ritenuto di specificare a chiare lettere che le risorse dei Fondi Professionali ben possono essere utilizzate per il finanziamento dell'attività formativa degli apprendisti, orientando così l'attività dei Fondi a favore di una categoria quanto mai bisognosa di formazione effettiva e finora discutibilmente esclusa dai piani formativi oggetto di finanziamento.

Daniele Alborghetti

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
Adapt-CQIA
Università degli Studi di Bergamo